

OGGETTO: Art 175 e 193 Testo unico degli enti locali (TUEL) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: variazione in via d'urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Richiamati gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”;

Dato atto che il Consiglio dei Sindaci è stato convocato dal Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, il giorno 3 giugno 2025, in cui detto organismo ha designato all'unanimità il signor Isacco Corradi, consigliere del Comune di Lavarone, alle funzioni di Presidente della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, giusta deliberazione n. 6 di medesima data ed ha preso atto della composizione del Consiglio dei Sindaci della Comunità, come da deliberazione n. 7 di medesima data;

Premesso che:

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del decreto legislativo n. 267 del 2000 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia Autonoma di Trento;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D. Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

Visto l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267 del 2000, il quale prevede al comma 3 che “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

Rilevato che l'art. 175, comma 4, del citato D. Lgs. n. 267 del 2000 cita: "Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 dd. 30 agosto 2016, con la quale si dispone che anche le Comunità di Valle della Provincia autonoma di Trento sono soggette, a decorrere dal 2016, al rispetto del vincolo di pareggio del bilancio secondo la normativa nazionale sopra richiamata;

Vista, tuttavia, la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27 luglio 2018, preceduta da conforme nota di comunicazione Prot. n. 382087 dd. 02 luglio 2018 dell'Assessore alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia Abitativa, con la quale è stato dato atto che, a seguito della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze dd. 28 maggio 2018, prot. 118190, interpretativa in via autentica della disciplina in materia e come detto oggetto di rinvio formale recettizio da parte della normativa provinciale, le Comunità di Valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dall'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Acquisita al Prot. n. 982 dd. 2 luglio 2018 la nota dell'Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti locali ed Edilizia Abitativa della Provincia autonoma di Trento, con la quale lo stesso comunica che la suddetta esenzione dal rispetto dei vincoli di pareggio finanziario comporta di fatto una maggiore flessibilità nella gestione del bilancio, aprendo in particolare alla possibilità di utilizzo dell'avanzo di amministrazione delle Comunità per la realizzazione di interventi di investimento a beneficio dei rispettivi territori;

Tenuto conto che, nella conferenza dei Sindaci del 31 marzo 2025, è stata concertata la destinazione delle risorse provenienti dal presunto Avanzo libero di Amministrazione;

Richiamata, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 30 aprile 2025, con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'anno 2024, redatto secondo gli schemi di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, la Relazione illustrativa al Rendiconto, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio nonché la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, rendiconto che ha determinato un Risultato di amministrazione pari a € 639.277,59, di cui € 69.663,72 costituiscono l'avanzo accantonato, € 99.200,00 l'avanzo vincolato dall'ente per progetti nell'ambito sociale e € 250.703,16, l'avanzo destinato agli investimenti ed € 219.710,71 l'avanzo libero di amministrazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1416 dd. 19 settembre 2025 per l'aggiornamento delle disposizioni attuative approvate con deliberazione n. 1958 del 2024 per il riconoscimento dei maggiori oneri a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e relativo integrativo provinciale, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, nonché la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1446 dd. 26 settembre 2025 di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva delle ipotesi di accordo per la parte economica del CCPL 2025-2027 e altre disposizioni per il personale delle distinte aree negoziali del Comparto Autonomie locali;

Ritenuto inoltre che si provvederà alla rettifica del Decreto n. 31 del 27.10.2025 in autotutela, recante "Assegnazione di contributi per interventi di miglioramento ambientale ed efficientamento energetico ai Comuni del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri", al fine di attribuire agli appositi capitoli di bilancio ulteriori risorse da trasferire ai comuni per interventi di miglioramento ambientale e di investimento volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dei rispettivi patrimoni;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla variazione, in via d'urgenza, alla variazione del Bilancio 2025, per € 121.492,09 di Entrata, di cui € 34.640,16 per utilizzo dell'Avanzo libero di

Amministrazione di parte capitale per finanziare maggiori contributi ai Comuni per progetti di miglioramento ambientale e per efficientamento energetico, nonché per maggiori entrate atte a finanziare la Spesa sui capitoli in parte corrente relativa alle retribuzioni al personale e per il riconoscimento di maggiori oneri alle cooperative sociali, per un totale di € 86.851,93;

Visto il prospetto di variazione predisposto dal Servizio Finanziario, nel quale sono riportate le variazioni degli stanziamenti di competenza e cassa, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, oggetto della presente variazione di bilancio, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Accertato che, con la variazione oggetto del presente decreto, viene garantito il principio dell'equilibrio del bilancio di previsione 2025-2027;

Rilevato che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha segnalato debiti fuori bilancio da ripianare, né l'esistenza di situazioni che possano generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

Ritenuto altresì che, dall'analisi relativa alle minori e maggiori entrate nonché delle maggiori e minori spese prevedibili, non si ravvisano allo stato elementi tali da creare possibili squilibri di gestione o disavanzi di esercizio, fino al termine dell'esercizio finanziario;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, come si evince dal prospetto esplicativo Allegato "A" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla variazione del bilancio di previsione 2025-2027 per il solo esercizio finanziario 2025 e per la somma complessiva di € 121.492,09 in entrata e spesa;

Preso atto, inoltre, dell'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di competenza e cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente non necessità di integrarne l'importo entro i limiti di legge;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa, come dettagliato nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando altresì atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- le determinazioni del Responsabile Servizio Finanziario n. 82 dd. 27 novembre 2024 di costituzione e n. 87 dd. 9 dicembre 2024 di rettifica del Fondo Pluriennale vincolato F.P.V. in parte capitale e stanziamenti correlati per l'esercizio di competenza e i successivi ai sensi del comma 5-quater dell'art. 175 del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 16 dicembre 2024, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 dd. 29 luglio 2025 di ratifica della variazione in assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e verifica della salvaguardia

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art 175 e 193 Testo unico degli enti locali (TUEL) D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Rilevato che, con la variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 c. 4 del TUEL, il parere del revisore deve essere richiesto – di regola e salvo diversa, specifica previsione regolamentare – non già a corredo della proposta di deliberazione sottoposta all'adozione dell'organo esecutivo, bensì in funzione della successiva ratifica consiliare, come chiarito dalla Corte Conti Molise con deliberazione n. 45/2023 e dai magistrati contabili, poiché tale conclusione è conforme alla lettera e alla *ratio legis* del comma 4 dell'articolo 239 TUEL, nonché indotta dall'interpretazione sistematica della normativa applicabile nella fattispecie;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006;

Vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12 e dalla L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022;

Vista la legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12

Vista la legge Provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;

Vista la legge provinciale 6 luglio 2022 n. 7 "*Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022*";

Visto lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio per dare immediato corso agli adempimenti conseguenti;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

DISPONE

1. di approvare, per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, in via d'urgenza, per la somma complessiva di € 121.492,09 in entrata e spesa, per le motivazioni di cui in premessa e come nel prospetto esplicativo Allegato "A" al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che l'avanzo non vincolato, determinato in € 219.710,71 con il Rendiconto 2024, viene utilizzato in questa sede per € 34.640,16 per coprire spese di parte capitale, per la Rettifica in autotutela del proprio Decreto n. 31 del 27.10.2025, recante "Assegnazione di contributi per interventi di miglioramento ambientale ed efficientamento energetico ai Comuni del territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, al fine di attribuire ulteriori risorse

ai comuni per interventi di miglioramento ambientale e di investimento volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dei rispettivi patrimoni;

3. di prendere atto che, a seguito dell'operazione di cui al punto che precede, il bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 presenta le risultanze in variazione per la sola competenza 2025;
4. di apportare le conseguenti modifiche agli stanziamenti di cassa, come dettagliato nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che il quadro generale riassuntivo presenta un fondo cassa finale positivo;
5. di dare atto che, in esito alle verifiche attuate sulla gestione finanziaria del bilancio 2025 e pluriennale 2025-2027, sia di competenza che dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio, non emergono elementi tali da prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, dando atto che viene garantito il principio dell'equilibrio del bilancio di previsione 2025,
6. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio da ripianare ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che, con la variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175, comma 4, del TUEL, il parere del revisore sarà richiesto ai fini della successiva ratifica consiliare, da approvarsi entro e non oltre il 30 dicembre 2025;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., per dare celere corso agli adempimenti conseguenti;
9. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034 e del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.